# DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO AGEVOLATO DELLE MOROSITA' LOCATIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO ABITATIVO DEL PATRIMONIO DELL'IACP DI CASERTA

### Art, 1 Oggetto

1. La presente regolamentazione disciplina la concessione, a beneficio dei conduttori di alloggi di E.R.P., di dilazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 56, commi 4 e 5, della Legge della Regione Campania n. 1/2008, in applicazione dell'Atto di Indirizzo, di cui al Provvedimento Commissariale dell'A.C.E.R. N. 6 del 16/05/2018.

### Art. 2 Soggetti beneficiari

- 1. Hanno possibilità di richiedere la concessione di un piano di rateizzo i soggetti conduttori, a qualsiasi titolo, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in Caserta e Provincia.
- 2. La concessione del piano di rateizzo non costituisce in alcun modo riconoscimento di regolarizzazione della posizione locativa nei confronti di coloro che non dispongano di un legittimo titolo locativo.

### Art. 3 Morosità rateizzabile

- 1. La morosità per la quale può essere richiesta la rateizzazione è quella maturata a tutto il mese precedente a quello della richiesta.
- 2. Non è ammessa la rateizzazione di un importo parziale rispetto all'intera morosità di cui al comma precedente.

### Art. 4 Piano di rateizzo

1. La sottoscrizione del piano di rateizzo da parte dei conduttori dovrà contenere il formale riconoscimento del debito maturato, così come contabilizzato dall'I.A.C.P. di Caserta.

### Art. 5 Termini e modalità per poter accedere alla rateizzazione della morosità

- 1. La richiesta di rateizzo da parte dei conduttori dovrà essere sottoscritta, inderogabilmente, entro il 28/12/2018 (data attualmente prevista per l'incorporazione degli IIAACCPP campani in ACER), salvo eventuali proroghe, se previste.
- 2. Le richieste di rateizzo dovranno essere presentate e sottoscritte presso l'U.O. Inquilinato e Reg.ne Rapporti Locativi.

# Art. 6 Acconto e durata dei piani di rateizzo

- 1. Per le morosità fino ad euro 1.000,00 il piano di rateizzo ha una durata massima di 12 mesi e l'acconto è facoltativo.
- 2. L'acconto è facoltativo anche per coloro che, per condizioni reddituali, secondo la classificazione in uso presso l'Istituto, appartengono alla fascia di Canone 'A'.
- 2. La sottoscrizione dei piani di rateizzo per le morosità superiori ad euro 1.000,00 è subordinata al versamento di un acconto sulla morosità da rateizzare, da calcolarsi almeno nella misura del 5%; per coloro che appartengono alla fascia di canone 'B1', qualora la misura dell'acconto superi l'importo di curo 350,00 (trecentocinquanta/00), è prevista la possibilità di limitarne, dietro richiesta, il versamento a tale importo;
- 3. I piani di rateizzo hanno una durata massima di 120 mesi; la scelta della durata è rimessa al debitore.
- 4. Le rate hanno scadenza mensile e ciascuna di esse è pari alla somma ricavata dividendo l'importo da rateizzare (al netto dell'acconto) nel numero dei mesi previsti per la dilazione, oltre interessi come da successivo art. 7.
- 5. E' ammessa l'estinzione anticipata, anche parziale, del piano di rateizzo, con ricalcolo degli interessi di dilazione gravanti sulle rate non ancora scadute alla data del pagamento estintivo.

### Art. 7 Interessi di dilazione

1. Sulle somme rateizzate (ad eccezione di quanto versato come acconto iniziale) gravano gli interessi di dilazione, da calcolarsi, in funzione del tempo e degli importi, al saggio di interesse legale vigente alla data di sottoscrizione.

# Art. 8 Decadenza dal beneficio del rateizzo

1. Il mancato pagamento di oltre due rate, anche non consecutive, emesse successivamente alla sottoscrizione del piano di rateizzo, comporta, senza obbligo di ulteriore comunicazione al debitore, l'automatica revoca del beneficio della rateizzazione, nonché l'avvio o la ripresa delle procedure amministrative/giudiziarie per il recupero coattivo delle somme e degli immobili.

# Art. 9 Procedure recupero coattivo

- 1. Questo Istituto sospenderà le proprie procedure amministrative e giudiziali per il recupero coattivo della morosità e degli immobili nei confronti di coloro che sottoscrivono piani di rateizzo, ai sensi della presente regolamentazione, che coprano l'intera morosità locativa in questione.
- 2. I conduttori potranno chiedere la rateizzazione anche delle spese già sostenute o maturate per le procedure amministrative, stragiudiziali e giudiziali, promosse dall'Istituto per il recupero coattivo della morosità e degli immobili.

#### Art. 10

### Situazioni di grave disagio economico sociale - Protocolli di intesa con i Comuni

- 1. I Comuni, anche a fronte delle richieste dell'Istituto di attivarsi per le decadenze e /o gli sgomberi per morosità locativa, possono richiedere all'IACP di Caserta la sottoscrizione di un apposito Protocollo di intesa che preveda:
- la concessione per gli utenti regolari assegnatari morosi, per i quali i Comuni abbiano accertato la sussistenza di gravi condizioni di disagio economico-sociale, di rateizzi della morosità locativa a condizioni più favorevoli rispetto a quanto previsto negli articoli precedenti, sia in ordine alla durata del rateizzo, comunque non superiore a 15 anni, sia in ordine alla non applicazione dell'acconto, se dovuto;
- la possibilità, per coloro per i quali i Comuni firmatari di detti Protocolli di intesa dovessero accertare lo stato di particolare disagio, di richiedere un rateizzo agevolato ai sensi del presente articolo, anche in presenza di un precedente rateizzo sottoscritto ed in corso;
- 2. Se tale accordo viene stipulato, all'utenza locativa interessata si applicheranno le condizioni ivi previste.

### Art.11

# Ricalcolo della posizione debitoria nell'ambito di verifiche/accertamenti relativi ai redditi dei nuclei familiari

1. Su istanza del debitore, in regola con i pagamenti dovuti all'Istituto, è possibile rinegoziare il rateizzo sottoscritto, in presenza di nuovi importi a debito scaturenti da atti di verifica/accertamento dei redditi del nucleo familiare successivi alla stessa sottoscrizione. La rinegoziazione può riguardare l'incremento dell'importo da rateizzare, per ricomprendervi anche tutta o parte della nuova somma a debito, nonché l'eventuale allungamento della durata del rateizzo, nei limiti massimi consentiti. Tale istanza va rivolta preliminarmente al competente Comune, nel caso del rateizzo di cui all'art. 10 precedente, affinché tale Ente possa inoltrare eventuale apposita richiesta a questo Istituto.

#### Art. 12 Pubblicità

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e comunicato alle Organizzazioni Sindacali dell'Utenza; della possibilità di rateizzo alle condizioni di cui al presente Regolamento verrà dato apposito avviso all'utenza, nella consueta lettera di accompagnamento della bollettazione bimestrale dei canoni relativi ai mesi di novembre e dicembre 2018.